



2° dipartimento Infrastrutture e cura del territorio
Area Organizzativa Espropri - Edilizia residenziale pubblica -
gestione del canile municipale e benessere degli animali
Ufficio Gestione canile e benessere degli animali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 468
DEL 25/09/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA ED I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GIGNESE, GURRO, GHIFFA, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI, MIAZZINA, MERGOZZO, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PALLANZENO, PREMENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VALLE CANNOBINA, VIGNONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VERBANIA. RINNOVO ANNO 2026.

IL CONSIGLIO

Su proposta dell'Assessore Monica Gulisano;

Premesso che:

- La legge 14.08.1991, n. 281, "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", fa' obbligo ai Comuni, singoli o associati, di realizzare, risanare e mantenere idonee strutture con funzione di canili pubblici per il ricovero ed il controllo medico veterinario dei cani vaganti rinvenuti, attuando idonei piani tesi al controllo delle nascite in funzione di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo e, in generale, alla massima tutela e benessere degli animali;
- la Legge Regionale del Piemonte n.16 del 09.04.2024, "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ha previsto all'art 38 l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge, di un regolamento attuativo che definisca in particolare i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, le modalità di gestione sanitaria dei canili municipali, nonché i criteri di riserva di posti nei canili pubblici di cui all'articolo 29;
- l'art.29 della succitata legge regionale recita che i Comuni singoli o associati, istituiscono e mantengono in servizio un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati;
- il Comune di Verbania, in ottemperanza alle richiamate disposizioni normative ha da tempo realizzato una struttura adibita a canile ed ha stipulato una Convenzione con i Comuni aderenti per l'espletamento del

servizio di cattura e custodia dei cani randagi sui relativi territori, assolvendo all'obbligo del servizio previsto dalla legge n.281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- con deliberazione di consiglio comunale n.100 del 19/12/2019 è stato l'approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Verbania ed i comuni di ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GIGNESE, GURRO, GHIFFA, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI, MIAZZINA, MERGOZZO, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PALLANZENO, PREMENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VALLE CANNOBINA, VIGNONE per la gestione associata del canile di proprietà del Comune di Verbania (servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi) per il periodo 2020-2024;
- con deliberazione di C.C. n.49 del 12/09/2024 il Comune di Verbania ha approvato lo schema di Convenzione relativo al rinnovo per l'anno 2025 con i Comuni suddetti;

Considerato che:

- l'art.2 della suddetta Convenzione prevede una "...durata di anni 1 (uno) dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e decorso questo periodo, con deliberazione dei competenti organi dei Comuni aderenti, la Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni, ovvero un periodo diverso se così deciso dai Comuni aderenti. In difetto di rinnovo, da deliberarsi non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine del 31.12.2025 la Convenzione perderà efficacia, con gli effetti previsti dal successivo articolo 18 per quanto attiene alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti...";
- ad oggi la Regione Piemonte non ha ancora emanato il regolamento attuativo per la definizione in particolare dei criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, le modalità di gestione sanitaria dei canili municipali, nonché i criteri di riserva di posti nei canili pubblici di cui all'articolo 29.

Dato atto che:

- il Comune di Verbania con nota prot.n. 0047074 del 26/08/2025 ha chiesto ai Comuni sopraelencati di manifestare gli intendimenti in merito alla scadenza della Convenzione e al rinnovo della stessa in attesa dell'emanazione del regolamento regionale attuativo della suddetta legge;
- tutti i Comuni hanno dato riscontro positivo al rinnovo per l'anno 2026 come da comunicazioni sotto riportate:

- 1)Comune di ARIZZANO prot.n. 47646 del 28/08
- 2)Comune di AURANO prot.n. 49179 del 05/09
- 3)Comune di BEE prot.n. 49680 del 09/09
- 4)Comune di BELGIRATE prot.n. 47974 del 01/09
- 5)Comune di BROVELLO CARPUGNINO prot.n. 50117 del 11/09
- 6)Comune di CAMBIASCA prot.n 47301 del 27/08
- 7)Comune di CANNERO RIVIERA prot.n. 48444 del 02/09
- 8)Comune di CANNOBIO prot.n 49371 del 08/09
- 9)Comune di CAPREZZO prot.n 49094 del 05/09
- 10)Comune di COSSOGNO prot.n 50122 del 11/09
- 11)Comune di GIGNESE prot.n 50200 del 11/09
- 12)Comune di GURRO prot.n 49698 del 09/09

- 13) Comune di GHIFFA prot.n. 50121 del 11/09
- 14) Comune di INTRAGNA prot.n. 49185 del 05/09
- 15) Comune di LESA prot.n. 47906 del 29/08
- 16) Comune di MASSINO VISCONTI prot.n.48201 del 01/09
- 17) Comune di MIAZZINA prot.n. 50289 del 11/09
- 18) Comune di MERGOZZO prot.n.47756 del 29/08
- 19) Comune di NEBBIUNO prot.n. 50124 del 11/09
- 20) Comune di OGGEBBIO prot.n.47604 del 28/08
- 21) Comune di PALLANZENO prot.n. 49701 del 09/09
- 22) Comune di PREMENO prot.n. 50302 del 11/09
- 23) Comune di SAN BERNARDINO VERBANO prot.n.47820 del 29/08
- 24) Comune di STRESA prot.n. 52600 del 25/09
- 25) Comune di TRAREGO VIGGIONA prot.n.47761 del 29/08
- 26) Comune di VALLE CANNOBINA prot.n. 49682 del 09/09
- 27) Comune di VIGNONE prot.n. 50372 del 11/09

- è necessario, nel rispetto delle tempistiche previste, dare continuità al servizio, trattandosi di servizio pubblico;
- il periodo di rinnovo della Convenzione previsto sarà di 1 anno dal 01.01.2026 al 31.12.2026 che potrà essere anticipata qualora sia necessario, a seguito emanazione del suddetto regolamento regionale;
- la suddetta Convenzione allegata al presente provvedimento sarà trasmessa ai Comuni aderenti per procedere con l'approvazione da deliberarsi non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine del 31.12.2025;

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata e discussa nella 3^a Commissione Urbanistica, Patrimonio, Innovazione tecnologica, Programmazione territoriale in data 23 settembre c.a;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

- di approvare di lo schema di Convenzione tra Comune di Verbania e comuni di ARIZZANO, AURANO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, COSSOGNO, GIGNESE, GURRO, GHIFFA, INTRAGNA, LESA, MASSINO VISCONTI, MERGOZZO, MIAZZINA, NEBBIUNO, OGGEBBIO, PALLANZENO, PREMENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA TRAREGO VIGGIONA, VALLE CANNOBINA, VIGNONE secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la Convenzione avrà durata di anni 1 dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- di dare atto che la suddetta scadenza potrà essere modificata qualora sia necessario, a seguito emanazione del regolamento attuativo della Legge Regionale del Piemonte n.16 del 09.04.2024;
- di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della predetta Convenzione.

Inoltre:

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

2° dipartimento Infrastrutture e cura del territorio
SETTORE Espropri - Edilizia residenziale pubblica - gestione del canile
municipale e benessere degli animali
UFFICIO Gestione canile e benessere degli animali
Proposta n° 468 del 25/09/2025

%MOTIVO1%

%MOTIVO2%

%MOTIVO3%